

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE**

#### **Articolo 1**

##### *Costituzione e Sede*

- 1.- E costituita, l'Associazione per ora non riconosciuta denominata "Amideria Chiozza".
- 2.- L'Associazione ha sede in Ruda, presso la sede municipale del Comune di Ruda in via Alfonso Masettig n.c. 2. La sede legale può essere trasferita altrove con delibera assunta dall'Assemblea generale straordinaria dei soci.
- 3.- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite unità locali decentrate su tutto il territorio nazionale.

#### **Articolo 2**

##### *Scopi e obiettivi*

1.- Scopo dell'Associazione è di perseguire finalità di studio, salvaguardia e valorizzazione della struttura, manufatti e macchinari, denominata Amideria Chiozza sita in località La Fredda del Comune di Ruda, del materiale d'archivio e del patrimonio sociale ed etico che la riguarda.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- a) mantenere un efficace servizio di volontariato da parte dei soci;
- b) coinvolgere nel suo progetto privati, enti pubblici, associazioni di categoria e culturali. Utilizzando le singole capacità dei soggetti coinvolti si vuole approfondire gli studi architettonici e socio economici riguardanti l'Amideria; predisporre piani di recupero a più livelli;
- c) organizzare e partecipare a convegni, congressi, conferenze, corsi, esposizioni, mostre e gite, e qualunque attività possa essere utile allo scopo dell'associazione;
- d) promuovere, progettare e coordinare l'inserimento dell'Amideria in circuiti turistici che la facciano conoscere e la valorizzino;
- e) curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, riviste, periodici e materiale multimediale utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) curare i rapporti con enti similari, locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberanti, potrà:

- allestire e gestire mostre o esposizioni;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO - ENTRATE**

#### **Articolo 3**

##### *Patrimonio ed entrate*

- 1.- II patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che gli provengono a qualsiasi titolo.
- 2.- L'Associazione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali usufruisce:
  - a) degli introiti e dei finanziamenti ad essa destinati, per lo svolgimento delle attività sociali, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal Fondo Sociale Europeo, dalla Comunità Europea o dai suoi organismi, da Enti ed Imprese;
  - b) di contributi e oblazioni;
  - e) di altri proventi che potranno derivare da attività necessarie o utili al raggiungimento dei fini istituzionali;
  - d) di quote associative stabilite con delibera dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale ordinaria.
3. - I versamenti a favore dell'Associazione, da chiunque effettuati a qualsivoglia titolo, non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione stessa nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione. I versamenti non creano alcun diritto di partecipazione trasmissibile a terzi.

## **TITOLO III**

### **Soci**

#### **Articolo 4**

##### *Soci*

- 1.- Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo sottoscrivendo la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione nonché l'impegno ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni.
- 2.- Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa

la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

3.- I soci si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; ricoprire le cariche associative; partecipare all'assemblea con diritto di voto.

#### **Articolo 5**

##### *Diritti e doveri dei soci*

1.- Tutti i soci sono tenuti ad accettare ed osservare quanto esposto nel presente Statuto sociale, del regolamento interno e nelle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione.

2.- Tutti i soci possono partecipare alle iniziative e alle attività realizzate dall'Associazione.

3.- Per le prestazioni effettuate dai soci a favore dell'Associazione non spetta alcuna retribuzione salvo, se del caso, l'eventuale rimborso delle spese sostenute autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.- Al socio è concesso l'uso del materiale dell'Associazione, nel rispetto del regolamento interno. Per ogni altra situazione si rimanda alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5.- Il socio può in qualsiasi momento notificare, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dall'Associazione; tale recesso ha effetto immediato.

6.- Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di espellere uno o più soci dall'Associazione, qualora vi siano stati riscontrati gravi e fondati motivi; tale espulsione ha effetto immediato.

7.- E' fatto obbligo ad ogni socio di provvedere al versamento della quota associativa annuale entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno. Trascorso tale termine, il mancato pagamento comporta automaticamente la perdita della qualità

di socio.

**TITOLO IV**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 6**

*Organi amministrativi*

I- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente del Consiglio Direttivo.

2.- L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

**Articolo 7**

*Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa si divide in "Assemblea generale ordinaria" e "Assemblea generale straordinaria".

*Assemblea generale ordinaria*

1.- L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Essa provvede, alle scadenze previste, a:

- a) approvare il bilancio sociale;
- b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, nei limiti della Legge e dello Statuto.

2.- L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio avente diritto al voto e/o mediante affissione all'albo sociale e/o tramite e-mail dell'avviso di convocazione (contenente l'indicazione della sede dell'Assemblea generale ordinaria nonché l'ordine del giorno), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3.- I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci, con le medesime caratteristiche, anche se membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ordinario può portare solamente una delega.

4.- L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti (in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio di pari requi-

siti) almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

5.- L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6.- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

7.- L'Assemblea generale ordinaria è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro in carica del Consiglio Direttivo o, in subordine, da qualsiasi altro socio. I presenti provvedono alla nomina di un Segretario d'Assemblea.

8.- Delle riunioni dell'Assemblea generale ordinaria si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario d'Assemblea.

*Assemblea generale straordinaria*

9.- L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Essa provvede a:

a) deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale;

b) discutere sui ricorsi contro i provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo, esclusi quelli di cui all'art. 4, comma 5 e art. 8, comma 6;

e) deliberare, quando ne ricorrono i presupposti, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

10.- La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio avente diritto al voto e/o mediante affissione all'albo sociale e/o mediante e-mail dell'avviso di convocazione (contenente l'indicazione della sede dell'Assemblea generale straordinaria nonché l'ordine del giorno), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11- Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea generale straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

12.- L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti (in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio di pari

requisiti) almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

13.- L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

14 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

15.- Per le deliberazioni che comportano la modifica dello Statuto sociale è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza.

16.- Per le deliberazioni che comportano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

17. - L'Assemblea generale straordinaria è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro in carica del Consiglio Direttivo o, in subordine, da qualsiasi altro socio. I presenti provvedono alla nomina di un Segretario d'Assemblea.

18.- Delle riunioni dell'Assemblea generale straordinaria si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario d'Assemblea.

## **Articolo 8**

### *Consiglio Direttivo*

1.- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea generale ordinaria ed è composto da sei soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione. In caso di parità di voti assumerà la carica il socio con più anzianità d'iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità assumerà la carica il socio più anziano d'età.

2.- La candidatura alle cariche del Consiglio Direttivo è aperta a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni.

3.- Nel Consiglio Direttivo è membro di diritto il Sindaco del Comune di Ruda, o suo delegato.

4.- Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Le cariche sono così suddivise:

a) Presidente;

b) Vice Presidente;

c) Segretario.

d) Tesoriere

5.- In caso di dimissioni o decesso di un componente del Consiglio Direttivo (ad esclusione del Presidente), il Consiglio stesso provvederà, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione con il primo dei candidati votati non eletti o con la cooptazione di un altro socio idoneo.

6.- Qualora venga meno il numero legale dei membri del direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

7.- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione, in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi dell'Assemblea generale ordinaria e quindi l'esecuzione di tutti gli atti conseguenti di ordinaria amministrazione;

b) l'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione e l'eventuale espulsione di soci, per gravi e fondati motivi;

c) la predisposizione del Bilancio annuale dell'Associazione;

d) la ratifica della nomina dei responsabili delle varie sezioni dell'Associazione eletti dai soci attivi nelle sezioni stesse;

e) se del caso, la presentazione all'Assemblea generale straordinaria eventuali variazioni e/o modifiche dello Statuto sociale, proposte sia dal Consiglio Direttivo stesso che dai soci ordinari;

f) agisce d'iniziativa nel caso in cui necessiti un intervento immediato, nell'interesse ed a salvaguardia delle finalità dell'Associazione;

g) predispone la messa in atto delle delibere assembleari;

h) organizza e promuove ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità associative.

8.- Il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi, inerenti l'attività dell'Associazione, a soci estranei al Consiglio stesso.

9.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due soci facente parte del direttivo e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in merito al Bilancio annuale dell'Associazione.

10.- La convocazione è effettuata, di norma, mediante comunicazione scritta e/o e-mail diretta a ciascun Consigliere, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, salvo casi di particolare urgenza e/o necessità.

11.- Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto di colui il quale presiede la riunione.

12.- Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario.

#### **Articolo 9**

##### *Presidente*

1.- Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza ufficiale dell'Associazione stessa nei confronti di terzi. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza ufficiale dell'Associazione a membri del Consiglio stesso o a soci estranei a detto Consiglio

2.- Al Presidente dell'Associazione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) convocare e presiedere l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo;

b) curare l'esecuzione delle delibere;

c) sorvegliare il buon andamento amministrativo, l'osservanza dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni;

d) curare la predisposizione del Bilancio annuale dell'Associazione, corredandolo di idonee relazioni;

e) aprire, per conto dell'Associazione, conti correnti bancari, depositare la propria firma, chiedere e ottenere affidamenti e dilazioni, girare gli assegni, ordinare bonifici bancari;

f) stipulare i contratti e gli atti di ogni genere necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

3.- In caso di dimissioni o decesso del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vice Presidente in carica, fino allo scadere del mandato. Nella prima seduta utile, la composizione del Consiglio Direttivo verrà integrata con il primo dei candidati votati non eletti o con la cooptazione di un altro socio idoneo.

#### **TITOLO V**

##### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### *Libri dell'Associazione*

1.- Oltre alla tenuta dei libri prescritti per Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, del Consiglio Diretti-

vo, nonché il libro dei Soci.

2.- I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

#### **Articolo 11**

##### *Bilancio*

1.- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio.

2.- Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea generale ordinaria, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **Articolo 12**

##### *Avanzi di gestione*

I. - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 13**

##### *Scioglimento*

I. - Lo scioglimento dell'Associazione, quando ne ricorrono i presupposti, è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, con le modalità di cui all'art. 10, comma 16 del presente statuto.

2.- La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di associazioni.

3.- Il patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Articolo 14**

##### *Legge applicabile*

1.- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme e le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.